**Oggetto: Richiesta autorizzazione incarico esterno in ambito sportivo per lo svolgimento del ruolo di componente presso la Commissione Premi della Federazione Italiana Giuoco Calcio fuori dall'orario di lavoro.**

Il sottoscritto Raffaele Ieva, nato a Roma il 08/03/1974, dirigente di seconda fascia appartenente ai ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con incarico dal 01/10/2023 presso la divisione 2 della Direzione Generale Immigrazione e Politiche di integrazione, chiede di essere autorizzato, alla luce dell'entrata in vigore della cd. riforma del lavoro sportivo di cui al decreto legislativo n. 36/2021 come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 120/2023, allo svolgimento dell'incarico di componente della commissione premi presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).

Tale incarico, consistente nella valutazione e certificazione, in sede di commissione, dell'importo del premio di tesseramento, del premio di formazione tecnica e del premio alla carriera, al fine di valorizzare la formazione di giovani calciatori da parte delle società sportive secondo quanto previsto dagli artt. 96-99-99 bis e 99ter delle Norme sull'ordinamento interno della FIGC (NOIF), è svolto dal sottoscritto da numerosi anni e fino alla recente entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo, soggetto a rimborso spese fisso di euro 30,00 a seduta, per un totale di circa n. 10 sedute l'anno della durata massima di 2 ore. L'ultimo provvedimento di nomina del sottoscritto da parte della FIGC è il Comunicato Ufficiale del 01/10/2021 che individua i componenti della commissione e la durata dell'incarico è individuata fino al 30 giugno 2025. Si rappresenta che l'incarico è svolto fuori dall'orario di lavoro e non è in conflitto di interesse con i propri compiti d'ufficio.

A seguito della citata riforma del lavoro sportivo, alla luce del modificato art. 25 del D. lgs. n. 36/2021, in particolare del comma 6 relativo ai lavoratori dipendenti delle PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2 del D. lgs. n. 165/2001, l'importo corrisposto per le sedute della commissione non è più configurabile quale rimborso spese bensì come compenso. Pertanto, l'incarico diventa soggetto ad autorizzazione, che con la presente si richiede come sopra indicato, da fornire entro 30 gg da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso tale termine senza che la P.A. si sia espressa, l'autorizzazione è da intendersi comunque concessa come previsto dall'art. 25, c. 6 citato di cui si riporta di seguito il testo.

***Art. 25 c. 6 del Dlgs. 36/2021***

***6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affilianti, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo, la stessa puo' essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerca. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI,***

***dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni sportive nazionali e dalle Discipline sportive associate o sotto la loro egida.***

Cordiali saluti.

Roma 06/11/2023

Raffaele Ieva